



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 289/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FINEDIT SRL, EDITRICE DE
“IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA”, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.
8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 8;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il D.P.R. 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24678) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria ha comunicato l’avvio del procedimento, con contestuale richiesta di controdeduzioni, nei confronti della società FINEDIT s.r.l., editrice de “Il Quotidiano della Calabria”, in quanto *“a seguito di verifiche effettuate da questo Co.Re.Com. della stampa locale è stato accertato”* che il suddetto quotidiano *“il*

10 maggio 2014, ha pubblicato a pagina 13 un articolo dal titolo <<Elezioni, crescono gli indecisi e si va verso il ballottaggio>>”; in particolare “nell’articolo si fa riferimento ad un sondaggio realizzato da Chi Quadro, che riporta le intenzioni di voto degli elettori del Comune di Rende alle prossime amministrative del 25 maggio”;

VISTA la nota del 21 maggio 2014 (prot. n. 26048) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria ha rappresentato le proprie conclusioni in merito al procedimento *de quo* ai fini dell’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di competenza nei confronti della società editrice de “Il Quotidiano della Calabria”, allegando altresì copia delle controdeduzioni fornite dalla stessa. In particolare, il Comitato, *“considerato che la predetta Società ha ammesso la violazione e considerato altresì che, nel caso di specie, la pubblicazione del sondaggio è avvenuta nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni (elezioni fissate per il 25 maggio 2014)”*, propone l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATA la memoria trasmessa dall’Amministratore delegato della Società FINEDIT srl, editrice del citato quotidiano, in data 21 maggio 2014, a seguito della richiesta di osservazioni e controdeduzioni formulata dal competente Comitato in data 15 maggio e del relativo sollecito in data 20 maggio, nella quale si ammette la violazione, tuttavia imputandola ad un errore nel computo dell’ultimo giorno utile per la pubblicazione del messaggio;

PRESA VISIONE di una copia in formato digitale del “Quotidiano della Calabria”, edizione del 10 maggio 2014, pagina 13, e in particolare dell’articolo oggetto di contestazione, in cui si effettuano proiezioni e previsioni sulle percentuali di voto dei singoli candidati, anche in prospettiva di un eventuale ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco di Rende, riportando nel circuito dell’informazione notizie di sondaggi che per effetto del divieto di legge non avrebbero potuto essere resi pubblici nei quindici giorni precedenti il voto;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale *“l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”* e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma

comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che *“ Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto ”*;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che, con avviso in materia di divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 9 maggio 2014, l'Autorità ha specificato che *“per la stampa – quotidiana, settimanale e periodica – ...l'ultimo giorno utile per la diffusione in edicola delle edizioni cartacee risulta essere il 9 maggio 2014”*;

RILEVATO che la pubblicazione del sondaggio è avvenuta durante il periodo di divieto individuato dall'art. 8 della legge n. 28/2000 e ribadito dall'art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto del presente provvedimento si pone in contrasto con la normativa vigente;

RITENUTO di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RILEVATO che a norma dell'articolo 10, comma 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Finedit s.r.l., editrice del quotidiano “Il Quotidiano della Calabria”, di pubblicare nella prima edizione utile successiva alla notifica del presente provvedimento un messaggio nel quale si dia atto dell’intervenuta violazione del divieto sancito dall’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nel quale si faccia espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell’articolo oggetto della violazione.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla “Finedit s.r.l.” ed al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani